



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ANCONA

Ordinanza n° 34/2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

VISTA: la legge 8 luglio 2003, n.172 recante “disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO: il Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”;

VISTO: il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171”;

VISTO: il Dispaccio prot. n° 82/011733 datato 28/02/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI: gli articoli 17, 30, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’articolo 39 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTA: l’ordinanza n. 32/2011 emanata in data 03/05/2011 ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 08.07.03 n° 172, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;

RITENUTA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell’impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf);

ORDINA

ART. 1 - Impiego delle tavole con Aquilone (Kitesurf)

L’uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurare sempre il relativo e sicuro controllo.

Durante l’utilizzo del Kitesurf è obbligatorio:

a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, certificato/approvato ai sensi della vigente normativa.

b) dotare l'apparecchio di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo:

- per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra invece ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala;
- per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

c) munirsi di un attrezzo/strumento, prontamente disponibile ed idoneo, in caso di emergenza, a recidere le cime (cosiddette linee) ovvero a mollare la barra di controllo (e quindi l'ala), recuperando in sicurezza l'attrezzatura.

ART. 2 - Navigazione con i Kitesurf

I **limiti di navigazione** rispetto alla costa sono stabiliti dall'articolo 5 dell'Ordinanza n° 32/2011 datata 03/05/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona in premessa citata; in particolare la navigazione è consentita fino ad una distanza non superiore ad un miglio dalla costa e – durante la stagione balneare – ad una distanza non inferiore ai 500 metri.

È vietato:

- a) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Ancona (Numana, Ancona e Senigallia) nonché ad una distanza inferiore a 500 metri dalle relative imboccature e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) attraversare la zona di mare riservata alla balneazione (durante la stagione estiva) se non all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 3;
- c) avvicinarsi a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei ovvero l'unità appoggio;
- d) lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
- e) impiegare il Kitesurf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento.

ART. 3 - Corridoi di lancio per “ Kitesurf “


1. Durante la stagione balneare per la partenza da terra ed il successivo atterraggio nonché l'attraversamento della zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, come individuata da apposita Ordinanza di Sicurezza Balneare, dovrà obbligatoriamente avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Lunghezza: metri 300;
- b) larghezza: fronte a spiaggia di almeno mt. 30 ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 al raggiungimento dei metri 150 di distanza dalla costa e successivamente di larghezza costante e perpendicolare alla costa fino al raggiungimento dei 300 metri;
- c) la delimitazione di detto corridoio dovrà essere costituita da gavitelli di colore giallo collegati con una sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri

nei primi 150 metri e successivamente ad intervalli di metri 50 fino al raggiungimento dei metri 300. Il limite dei 150 metri dalla costa dovrà essere segnalato mediante il posizionamento due gavitelli di colore rosso posti ai lati opposti;

- d) l'imboccatura a mare dovrà essere individuata mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni nel limite dei metri 300 dalla costa;
- e) all'interno del corridoio di lancio è VIETATA la balneazione. Tale divieto deve essere riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio recante la seguente dicitura "**CORRIDOIO DI LANCIO PER TRANSITO KITESURF -VIETATA LA BALNEAZIONE**".

SCHEMA CORRIDOIO DI LANCIO



2.Circolazione nei corridoi:

- a) La partenza ed il rientro devono avvenire, alla minima velocità possibile, con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) dalla battigia fino al limite di 150 mt. - segnalato con gavitelli di colore rosso secondo le modalità di cui al precedente punto 1 let. c) – e successivamente con rotta il più possibile perpendicolare alla costa fino alla distanza di 500 metri;
- b) nei 150 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro verso la spiaggia;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia, con divieto di esercitarvi la navigazione se non finalizzata a tale scopo;
- d) l'uso del corridoio è libero e gratuito;
- e) all'interno dei corridoi, così come definiti al presente articolo, è vietato l'accesso contemporaneo di ogni altro tipo di mezzo nautico indipendentemente dal tipo di propulsione ed è vietato l'esercizio contemporaneo di ogni altra attività (sci nautico, windsurf, moto d'acqua, traino galleggianti, paracadutismo ascensionale, ecc.); resta invece consentito l'accesso di mezzi di soccorso in fase di intervento e di mezzi delle forze di polizia;
- f) qualora le condizioni meteomarine non consentano il sicuro utilizzo dei corridoi, in fase di partenza e rientro, l'attività deve essere interrotta.

3.Installazione corridoi di lancio:

Il corridoio di lancio dovrà essere installato, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi comuni/ente gestore, nello specchio acqueo antistante le aree demaniali marittime a tale scopo destinate e nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio, nonché dell'affissione e divulgazione tra gli utenti del presente provvedimento.

L'area a terra antistante il corridoio di lancio deve essere utilizzata esclusivamente da coloro che praticano l'attività sportiva del Kitesurf, e deve avere un'ampiezza fronte mare non inferiore a 30 metri.

ART. 4 - Disposizioni finali

Laddove non diversamente specificato, l'applicazione delle norme di cui alla presente ordinanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, non è limitata al periodo della stagione balneare, né ad una zona di mare particolare, ma si estende all'intero anno.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente ordinanza. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi dell' articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171.

Ancona, 03/05/2011

f.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO